



Associazione Italiana Di Ingegneria Chimica

Via Giuseppe Colombo, 81/A
20133 MILANO
Tel. +39 02-70608276; Fax. +39 02-70639402
C.F. 80174750150
website. www.aidic.it email aidic@aidic.it

STATUTO

Art. 1- Costituzione - Denominazione - Sede.

Con atto rogato il 23/5/1958 dal Notaio Raffaello Meneghini di Milano, è stata costituita un'Associazione non riconosciuta, non commerciale, senza scopo di lucro, apolitica, con carattere tecnico/scientifico e culturale denominata

Associazione Italiana di Ingegneria Chimica: A.I.D.I.C.

L'Associazione è governata dalle norme contenute nel presente Statuto Sociale, integrate con quelle riportate nell'eventuale relativo "Regolamento di Attuazione".

L'attuale sede dell'Associazione è in Milano.

Art. 2- Finalità e Scopi

AIDIC si propone di:

- diffondere tra i tecnici del ramo le conoscenze tecnico-scientifiche ed i risultati dello sviluppo tecnologico ed ingegneristico nei settori chimico, petrolchimico, oil & gas, raffinazione, alimentare, farmaceutico, delle biotecnologie, dei materiali, della sicurezza e dell'ambiente;
- contribuire alla formazione ed all'aggiornamento dei tecnici che operano in detti settori collaborando con Istituti Universitari e di Ricerca in Italia ed all'estero;
- essere il riferimento dell'interesse congiunto, industriale ed accademico, nei campi dell'evoluzione della tecnologia Chimica e delle sue applicazioni industriali.
- promuovere la corretta percezione del ruolo dell'ingegnere chimico nella società anche in riferimento al contributo positivo che la sua attività può dare ad uno sviluppo sostenibile ed al miglioramento dell'impatto ambientale dell'industria italiana.

Art. 3- Attività dell'Associazione

AIDIC, al fine di perseguire gli scopi enunciati all'Art. 2:

- a) facilita incontri, contatti e rapporti di collaborazione tra studiosi, tecnici, imprenditori ed operatori del settore;
- b) coordina attività di ricerca e sviluppo, corsi di aggiornamento e di formazione per tecnici specialisti nei settori di competenza;
- c) organizza seminari e corsi di formazione specifici per i settori di interesse dell'Associazione, manifestazioni, mostre, convegni, visite ad impianti, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti;
- d) promuove le iniziative idonee a favorire un organico contatto dell'Associazione con le Imprese, gli Enti e gli Organismi nazionali ed internazionali che operano nel settore, i relativi addetti ed il pubblico;
- e) istituisce rapporti di colleganza e collaborazione con Associazioni, sia nazionali che internazionali, che hanno finalità analoghe attraverso la stipula di Convenzioni e la nomina di Comitati;

- f) nomina propri rappresentanti negli Enti e negli Organismi nazionali ed internazionali nei quali è richiesta, o risulti opportuna, la rappresentanza della Associazione;
- g) svolge in Italia le funzioni di Segreteria Organizzativa della Federazione Europea di Ingegneria Chimica (E.F.C.E.);
- h) può svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- i) può stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- j) può partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- k) può costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
- l) può istituire premi e borse di studio da devolvere nel settore di competenza;
- m) può sostenere, anche con contributi economici, soggetti operanti nei settori di attività della Associazione;
- n) può svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
- o) amministra e gestisce i beni di cui è proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti o detenuti.

Art. 4 - Normative di legge che regolano l'Associazione

AIDIC ottempera alle norme di legge che disciplinano gli Enti non commerciali (Enti no profit) ed in particolare alle seguenti clausole di cui al D. L. n. 460 del 4 dicembre 1997:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli Associati maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'Art. 2532, secondo comma, del Codice Civile, sovranità dell'Assemblea degli Associati e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili della stessa.

Art. 5- Strutture satelliti dell'Associazione

- a) Per sviluppare le attività dell'Associazione ritenute utili al fine del conseguimento degli scopi istituzionali, AIDIC ha costituito all'interno dell'Associazione diverse Strutture "ad hoc".
Sono così nate le Sezioni Territoriali, i Gruppi di Lavoro e le Divisioni Scientifiche AIDIC. Ovviamente, qualora si manifestasse l'opportunità, altri analoghi Organismi potranno venire creati in futuro.
- b) Tutti i suddetti Organismi sono Enti non commerciali, senza scopo di lucro, senza personalità giuridica, che, pur avendo operatività autonoma, sono coordinati dalla Giunta Esecutiva.
- c) Ogni Struttura viene costituita (e viene sciolta una volta concluse le attività per le quali essa è stata costituita) per delibera della Giunta Esecutiva.
- d) Ogni Struttura è governata da un proprio "Regolamento di Attuazione" approvato dalla Giunta Esecutiva.
- e) Il Responsabile di ogni Struttura (Coordinatore o Presidente o Direttore, ecc.) è designato dalla Giunta Esecutiva.

Art.6- Associati

Gli Associati ad AIDIC appartengono a due categorie:

- a) sono **Associati Individuali** le Persone Fisiche interessate allo sviluppo dei temi esposti all' Art. 2, che presentano la domanda di iscrizione e versano annualmente la relativa quota associativa, come stabilito all'Art. 7.
Per associarsi ad AIDIC non è necessario aver conseguito alcun diploma o laurea in Ingegneria Chimica od altra formalità.
Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea Generale può conferire a Personalità' italiana, particolarmente eminenti per attività conseguite nei campi dell'Ingegneria Chimica, il titolo di "Associato Onorario".
I Past Presidents dell'Associazione hanno diritto al titolo di "Associato Onorario".
Su proposta della Giunta possono essere chiamati a partecipare alla vita dell'Associazione alcuni selezionati "Associati Invitati".
- b) sono **Associati Sostenitori** le Aziende; gli Istituti scolastici, i Centri Interdipartimentali ed i Dipartimenti Universitari; le Associazioni Scientifiche Tecniche e Professionali Pubbliche e Private; gli Enti Pubblici e Privati; ecc., che sono interessati allo sviluppo dei temi esposti all'Art. 2, la cui domanda di ammissione sia stata presentata ed accettata dal Consiglio Direttivo (Art. 17-d) e che versino annualmente la relativa quota associativa, come stabilito all'Art. 7. Nella domanda di ammissione l'Associato Sostenitore indicherà il nominativo del proprio "Legale Rappresentante" e quello del "Delegato" che verranno entrambi iscritti, come Persona Fisica, nel Libro degli Associati AIDIC. Il Delegato verrà nominato Membro del Consiglio Direttivo.

Per tutti gli Associati, a prescindere dalla categoria di appartenenza, vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative: tutti gli Associati vengono ammessi a far parte dell'Associazione senza limiti di tempo; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli Associati, in regola con il pagamento delle quote sociali, esercitano il diritto di voto singolo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione e per l'approvazione delle delibere Assembleari.

Art. 7- Rapporto associativo

Il rapporto associativo è annuale (punto c) dell'Art. 4) e decorre dal 1° di gennaio al 31 dicembre.

Il pagamento della quota associativa è elemento obbligatorio ed essenziale per la appartenenza all'Associazione e per l'esercizio dei diritti di cui all'Art. 9.

Tutti gli Associati sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale entro il 31 marzo.

Nuove adesioni ad AIDIC possono essere effettuate in ogni periodo dell'anno: la scadenza del rapporto associativo è in ogni caso fissata al 31 dicembre dell'anno in corso.

L'ammontare delle diverse quote associative annuali per le varie categorie di Associati e' stabilito dall'Assemblea.

Il rapporto associativo, salvo diverse decisioni di cui all'Art. 8, si intende rinnovato tacitamente di anno in anno.

Art. 8- Cessazione del rapporto associativo

Il rapporto associativo viene meno:

- a) per delibera del Consiglio Direttivo (Art. 17-d), sancita dal Collegio dei Probiviri (Art. 20-c), qualora l'Associato abbia gravemente contravvenuto alle Norme Statutarie. La delibera viene notificata a mezzo lettera raccomandata inviata al domicilio dell' Associato;
- b) per dimissioni scritte inviate dall'Associato alla Segreteria AIDIC;
- c) qualora l'Associato non abbia provveduto al pagamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno. In tal caso, è facoltà della Associazione di costituire in mora l'Associato. Il provvedimento viene notificato a mezzo lettera inviata al domicilio dell' Associato, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 giorni per il pagamento della quota, decorsi i quali l'Associato viene escluso dalla Associazione.

Art. 9- Diritti degli Associati

Ogni Associato ha diritto a:

- prendere parte alla vita dell'Associazione;
- partecipare con diritto di voto singolo alle Assemblee nelle quali ciascun Associato può farsi rappresentare da altro Associato munito di delega scritta (da rilevare che nessun Rappresentante può portare più di 5 deleghe);
- partecipare, laddove è stata creata una Sezione Territoriale AIDIC, anche alle Manifestazioni ed alle Assemblee della propria Sezione;
- ricevere a domicilio la documentazione e le pubblicazioni che l'Associazione distribuisce gratuitamente;
- fruire delle agevolazioni che l'Associazione concorda, per i propri Associati, con Imprese, con Enti e con altre Associazioni nazionali ed estere;
- consultare liberamente i Libri Sociali che sono sempre disponibili presso la Sede dell'Associazione.

Art. 10- Risorse economiche dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) lasciti ereditari, donazioni e legati;
- c) contributi ed erogazioni di stanziamenti deliberati da Stato, Regione, Enti Pubblici e Privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli Associati e di terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione.

L'Associazione conserva per almeno tre anni la documentazione, con la indicazione dei soggetti eroganti, relativa a tutte le suddette risorse economiche.

L'Esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 11- Organi Direttivi dell'Associazione

a) Sono Organi Direttivi di AIDIC:

- l'Assemblea Generale (Art. 14 e 15)
- il Consiglio Direttivo (Art. 16 e 17)
- la Giunta Esecutiva (Art.18 e 19)
- il Collegio dei Probiviri (Art.20)
- il Collegio dei Revisori dei Conti (Art. 21)

c) I Membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei Conti sono eletti dalla Assemblea Generale.

Il loro mandato ha durata triennale ed è rinnovabile.

Art. 12- Cariche Sociali dell'Associazione

a) Sono Cariche Sociali AIDIC quelle de :

- il Presidente (Art. 22)
- i due Vicepresidenti (Art. 23)
- il Segretario (Art. 24)
- il Tesoriere (Art. 25)
- i Membri della Giunta Esecutiva (Art. 18 e 19)

Le Cariche Sociali sono designate dal Consiglio Direttivo tra i Membri del Consiglio stesso (Art. 17-b). Per quanto riguarda la nomina del Presidente e dei due Vicepresidenti, il Consiglio Direttivo tiene conto delle seguenti linee guida:

- il Presidente e' un Membro di provenienza dall'industria, preferibilmente con un ruolo corrente importante (Presidente, Amministratore, Senior od Executive Vice Presidente od equivalente) di una società di ingegneria o produzione nei settori di cui all'Art.2, primo paragrafo;
- i due Vicepresidenti sono di provenienza uno dall'Accademia e l'altro dall'industria, come sopra, in modo da garantire la rappresentatività della totalità dei membri dell'AIDIC.

c) Tutte le Cariche sono volontarie e vengono svolte a titolo gratuito; il loro mandato ha la durata triennale che coincide con quella del Consiglio Direttivo ed è rinnovabile.

Qualora nel corso del mandato venissero lasciate vacanti una o più Cariche, il Consiglio Direttivo nomina, tra i Membri del Consiglio stesso, i sostituiti, che andranno a scadere insieme con quelli in carica.

Art. 13 Incarichi Operativi nell'Associazione

a) Sono Incarichi Operativi quelli svolti dai:

- Rappresentanti di AIDIC nelle Organizzazioni e negli Enti Nazionali ed Internazionali,
- Responsabili delle Strutture Satelliti dell'Associazione (Art. 5-a),
- Delegati designati da AIDIC nei vari Comitati,
- Delegati AIDIC ai quali sono affidati compiti particolari, come, ad esempio, i Responsabili delle Convenzioni, i Membri del Comitato di redazione di "AIDIC News", il Delegato per le "Pagine AIDIC", ecc.

b) Tutti gli Incarichi possono essere assegnati dalla Giunta Esecutiva solo ad Associati, sono volontari, vengono svolti a titolo gratuito, il loro mandato ha durata triennale, coincidente con quella del Consiglio Direttivo, ed è rinnovabile.

c) Nel caso il Responsabile di un Incarico Operativo non sia in grado di portare a termine il ruolo assegnato, l'Incarico gli verrà revocato "ex officio" dalla Giunta Esecutiva.

- d) Qualora nel corso del mandato venissero lasciati vacanti uno o più Incarichi Operativi, la Giunta Esecutiva nomina i sostituiti, che andranno a scadere insieme con quelli in carica.

Art. 14 – Assemblea (Ordinaria o Straordinaria)

- a) L'Assemblea è l'organismo che riunisce in sé tutti i poteri in merito all'esistenza, all'attività ed alla normativa che regola l'Associazione secondo quanto stabilito al punto e) dell'Art. 4.
- b) L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati aventi diritto al voto. L'Assemblea si riunisce anche al di fuori della sede sociale purché in Italia.
- c) L'avviso di convocazione dell'Assemblea, a cura del Segretario viene affisso presso la sede dell'Associazione e viene inviato a mezzo mail agli Associati almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea in accordo a quanto riportato al punto e) dell'Art. 4. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'OdG.
- d) Ciascun Associato può farsi rappresentare alla Assemblea da un altro Associato munito di delega scritta (Art. 9). Ogni Associato, presente personalmente o per delega, ha diritto ad un voto singolo, secondo quanto riportato al punto c) ed al punto e) dell'Art. 4.
- e) Le deliberazioni dell'Assemblea (Ordinaria oppure Straordinaria) sono approvate a maggioranza semplice dei voti validi. Per l'approvazione delle deliberazioni e per l'elezione dei Membri del Consiglio Direttivo, il "quorum" dei voti necessari corrisponde quindi alla metà più uno del totale dei voti validi, votati di persona o per delega. Ogni votazione viene effettuata con la modalità, palese o segreta, che, su proposta del Presidente dell'Assemblea, viene stabilita di volta in volta dall'Assemblea con votazione palese.
- f) La votazione palese ha luogo per alzata di mano; nel caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. Nel caso di votazione segreta lo spoglio delle schede viene effettuato da tre scrutatori nominati dall'Assemblea.
- g) L'assemblea non può deliberare su argomenti che non sono stati indicati nell'Ordine del Giorno riportato sull'avviso di convocazione.
- h) Delle delibere dell'Assemblea fa fede il "Libro dei Verbali" vidimato dal notaio e firmato di volta in volta dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario dell'Assemblea.
- i) L'Assemblea Ordinaria.
L'Assemblea è convocata in seduta ordinaria con la periodicità da essa stessa stabilita e comunque:
- almeno una volta all'anno su invito del Presidente,
 - quando ne faccia richiesta almeno la metà degli Associati,
 - su richiesta del Consiglio Direttivo.
- L'Assemblea ordinaria è di norma presieduta dal Presidente della Associazione e, in sua assenza, da altro Consigliere o da persona nominati dall'Assemblea; essa è valida in prima convocazione quando è presente, personalmente o per delega, almeno la metà degli Associati mentre in seconda convocazione (indetta con l'intervallo di almeno un giorno rispetto a quello della prima convocazione) è valida qualunque sia il numero dei presenti.
- j) L'Assemblea Straordinaria.
L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria dal Presidente; nell'O.d.G. non può essere riportata la voce "Varie ed eventuali".
L'Assemblea straordinaria è di norma presieduta dal Presidente dell'Associazione e, in sua assenza, da altro Consigliere o da persona nominati dall'Assemblea; essa è valida in prima convocazione quando è presente personalmente o per delega, almeno la metà degli Associati mentre in seconda convocazione (indetta con l'intervallo di almeno un giorno rispetto a quello della prima convocazione) è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 15- Compiti dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea Ordinaria:

- a) approvare :
- la Relazione, presentata dal Presidente, sulla Politica generale della Associazione e sulle Linee Programmatiche delle future attività;
 - la Relazione Finanziaria ed il Rendiconto Economico consuntivo annuale dell'Associazione presentati dal Tesoriere redatti secondo i criteri riportati al punto d) dell'Art. 4;

- l'impostazione della Campagna di iscrizioni alla Associazione per l'anno successivo ed il relativo ammontare della quota associativa annuale per gli Associati Individuali, Collettivi e Sostenitori;
 - la proclamazione degli Associati Onorari, tra cui in particolare i Past Presidents, e gli Associati Invitati, di cui all'Art. 6-a ;
 - ogni altro argomento posto all'Ordine del Giorno .
- b) eleggere, alla scadenza del mandato triennale:
- i "Membri eletti" del Consiglio Direttivo fissandone il numero che deve essere -al massimo di 30;
 - i 3 Membri del Collegio dei Probiviri;
 - i 3 Membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Spetta all'Assemblea Straordinaria:

- approvare le modifiche allo Statuto AIDIC;
- deliberare lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 16- Consiglio Direttivo

- a) Il Consiglio è l'Organo che, su mandato dell'Assemblea, gestisce l'attività dell'Associazione (Art. 3). Esso è composto da Membri eletti dall'Assemblea fra gli Associati (Art. 14 b) e dai Delegati dagli Associati Sostenitori, di cui all'Art. 6 b).
- b) Oltre ai Membri eletti dall'Assemblea ed ai Membri cooptati in caso di giustificato motivo dal Consiglio stesso, sono nominati Consiglieri " ex officio " :
- gli Associati Onorari (Art. 6-a);
 - i Responsabili delle Strutture Satelliti dell'Associazione (Art. 5) che nel proprio Regolamento Attuativo hanno stabilito questa nomina.
 - i delegati degli Associati sostenitori
- c) Il Consiglio è, di norma, presieduto dal Presidente dall'Associazione.
Si riunisce, su invito del Presidente, almeno 2 volte all'anno ed ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando richiesto da almeno sei Consiglieri.
L'avviso di convocazione viene inviato dal Segretario anche a mezzo di e-mail almeno sette giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno tre giorni prima della riunione. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: il luogo, il giorno l'ora della riunione nonché gli argomenti all' Ordine del Giorno con il nominativo del Consigliere che svolge il ruolo di Relatore per ciascun argomento. E' possibile tenere il Consiglio via video o teleconferenza.
- d) Il Consiglio e' valido se è presente almeno un terzo dei Consiglieri in carica. Le decisioni del Consiglio sono prese con votazione palese a maggioranza di voti dei presenti.
Non sono ammesse deleghe. Ciascun componente del Consiglio ha diritto ad un voto: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
- e) Nel caso in cui un Consigliere eletto risulti assente non giustificato per tre riunioni consecutive, oppure venga escluso dalla Associazione in forza dell'Art. 8, esso viene dichiarato decaduto. In questo caso, come ogni qualvolta viene a mancare uno dei Consiglieri eletti o si renda necessario nel corso del mandato, per giustificato motivo, acquisire un nuovo consigliere, il Consiglio provvede, per cooptazione, alla sua sostituzione ovvero all'allargamento del Consiglio medesimo con un Associato. Il Consigliere che viene così eletto, rimane in carica e andrà a scadere insieme agli altri consiglieri.
- f) Qualora venisse a mancare il 50 per cento dei Consiglieri eletti e cooptati, il Consiglio si considera decaduto e dovrà essere convocata l'Assemblea per eleggere il nuovo Consiglio.

Art. 17- Compiti del Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo sono delegati tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatta eccezione per quelli inderogabilmente riservati per Statuto all'esclusiva competenza dell'Assemblea (Art. 14 a).

A) All'inizio del proprio mandato triennale, nella "Riunione di Insediamento" il neo-Consiglio composto dei Consiglieri eletti dall'Assemblea procede a:

a) nominare:

- tra i Consiglieri eletti dall'Assemblea e quelli cooptati dal Consiglio medesimo le Cariche Sociali della Associazione (Art 11-b);

b) conferire:

- a) al Presidente i poteri di rappresentare legalmente l'Associazione (Art. 21-a);
- b) alla Giunta Esecutiva i poteri di gestire l'attività corrente e la ordinaria amministrazione della Associazione (Art. 18).

B) Nel corso del mandato triennale spetta quindi al Consiglio:

a) approvare:

- tutti gli argomenti posti all' OdG dell'Assemblea (Art. 15-a) ed in particolare la "Proposta" di Rendiconto Economico consuntivo annuale della Associazione;
- l'ammissione degli Associati Sostenitori (Art. 6 b);
- l'esclusione dell' Associato dall' Associazione in caso di gravi motivi secondo le modalità previste all'Art. 8-a.

b) nominare :

- tra i Membri del Consiglio Direttivo i sostituti qualora nel corso del loro mandato venissero lasciate vacanti una o più Cariche Sociali (Art 11-b).

Art. 18- Giunta Esecutiva

La Giunta è l'Organo operativo dell' Associazione.

I Componenti la Giunta sono:

- il Presidente,
- i due Vicepresidenti,
- il Segretario,
- il Tesoriere,
- da due a sei Membri di Giunta designati dal Consiglio Direttivo fra i membri del Consiglio.

La Giunta si riunisce, anche in video o teleconferenza, con la frequenza fissata dalla Giunta stessa.

Nelle riunioni le deliberazioni vengono prese a maggioranza semplice dei voti dei Membri presenti: non sono ammesse deleghe.

I Membri Nominati hanno il mandato di durata triennale che coincide con quella del Consiglio Direttivo; il mandato è rinnovabile.

Alla Giunta partecipano a scopo consultivo eventuali invitati dal Presidente e dai Vicepresidenti; gli invitati non hanno diritto di voto nelle deliberazioni.

Art.19- Compiti della Giunta

La Giunta riceve dal Consiglio (Art. 16-c) il mandato di gestire l'attività corrente e la ordinaria amministrazione della Associazione.

Spetta quindi alla Giunta il compito di:

a) amministrare

tutte le spese correnti dell'Associazione;

b) realizzare

ogni iniziativa approvata dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo;

c) esaminare

tutte le proposte delle iniziative che coinvolgono la Associazione (Art. 3) e quindi autorizzare quelle ritenute valide;

d) approvare,

dopo aver esaminato il relativo "Budget Preliminare della Manifestazione", la gestione di quelle proposte che richiedono, per la realizzazione, il supporto organizzativo e finanziario della Associazione;

- e) approvare
- la costituzione e lo scioglimento delle Strutture Satelliti AIDIC di cui all'Art 5-c;
 - i "Regolamenti di Attuazione" e le procedure operative dell'Associazione e delle Strutture Satelliti AIDIC nonché le loro modifiche (Art.5-d);
- f) coordinare
le attività delle Strutture Satelliti AIDIC, di cui all'Art 5-c, ed i rapporti con i Soci Sostenitori;
- g) assegnare,
tra gli Associati, gli Incarichi Operativi che, in base all'Art. 13-a sono di competenza della Giunta;
- h) revocare "ex officio"
gli Incarichi Operativi (già assegnati secondo l'Art. 13-a) nel caso si dovessero manifestare le cause di cui all'Art 13-c;
- i) nominare
i sostituti qualora nel corso del loro mandato venissero lasciati vacanti uno o più Incarichi Operativi di cui all' Art. 13-c.

Art. 20- Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea (Art. 15 b) ed è composto da tre Membri scelti tra gli Associati.

Il Collegio dei Probiviri ha i seguenti compiti:

- a) vigilare sul rispetto delle norme statutarie;
- b) dirimere ogni vertenza eventualmente insorta in seno alla Associazione tra gli Associati e tra Associati ed AIDIC;
- c) sancire le delibere del Consiglio Direttivo in merito alla cessazione del rapporto associativo di cui all'Art. 8;
- d) giudicare sul ricorso degli Associati contro provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo;
- e) decidere sulle controversie di carattere elettorale.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono prese "ex equo et bono" senza formalità di procedura e sono inappellabili.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica della Associazione.

I Probiviri sono invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 21- Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea (Art. 15 b) ed è composto da tre Revisori che possono essere persone esterne all'Associazione.

I Revisori verificano le spese e la stesura dei bilanci, controllano la gestione amministrativa dell'Associazione tenuta dal Tesoriere e ne riferiscono all'Assemblea Generale.

I Revisori sono invitati, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee Generali.

Art. 22- Presidente dell'Associazione

All'inizio del mandato triennale il Consiglio Direttivo nella riunione di insediamento conferisce al Presidente designato i poteri di :

- a) rappresentare legalmente l'Associazione nei confronti di Terzi ed in giudizio;
- b) dirigere l'attività dell' Associazione con l' ausilio dei due Vicepresidenti;
- c) presiedere, di regola, le riunioni del Consiglio Direttivo, della Giunta esecutiva e l'Assemblea Generale nella quale presenta la Relazione annuale sull'attività svolta e sulle linee programmatiche future dell'Associazione;
- d) firmare gli impegni per conto dell'Associazione con facoltà di rilasciare Procura a Membri del Consiglio Direttivo per determinati atti o categorie di atti;
- e) rilasciare al Tesoriere Procura Speciale perché questi abbia a impegnare, con firma singola, la Associazione verso Terzi;

- f) rilasciare ai Coordinatori delle Sezioni Territoriali delega per la gestione anche finanziaria della propria Sezione;
- g) rilasciare a membri del Consiglio Direttivo delega per lo svolgimento od il coordinamento di specifiche attività.

In caso di sua assenza od impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano di età. Al cessare del mandato, il Presidente (Past President) è nominato "ex officio" Associato Onorario.

Art. 23- Vicepresidenti dell'Associazione

Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da due Vicepresidenti a ciascuno dei quali può delegare l'esercizio di alcuni dei suoi poteri.

Art. 24- Segretario dell'Associazione

Il Segretario ha il compito di:

- a) coordinare le attività della segreteria, in particolare relativamente alle iscrizioni degli Associati ed in generale alle relazioni con gli Associati;
- b) collaborare con gli altri organi dell'Associazione;
- c) convocare le Assemblee, le riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta nei termini previsti ed inviare i rispettivi O.d.G.;
- d) partecipare alle Assemblee, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva e a redigerne i verbali; in assenza del Segretario, il Presidente dell'Assemblea, del Consiglio o della Giunta nominerà un membro a fungere da segretario;
- e) coordinare la distribuzione dei verbali da parte della Segreteria e la tenuta in regola del Registro Bollato dei Verbali delle Assemblee;
- f) assolvere gli ulteriori incarichi attribuitigli di volta in volta dal Presidente.

Art. 25- Tesoriere dell'Associazione

Il Tesoriere in virtù di Procura Speciale rilasciatagli dal Presidente (Art.22-e) può impegnare, con firma singola, l'Associazione verso Terzi (Banche, con apertura e movimentazione conti correnti e con amministrazione di strumenti finanziari; Erario, Enti Previdenziali, Personale, fornitori, clienti, ecc.).

Il Tesoriere ha il compito di:

- a) gestire, in accordo con la Giunta, l'amministrazione dell'Associazione tenendo presente quanto riportato al punto a) dell'Art. 4;
- b) redigere la Relazione Finanziaria annuale sulla gestione della Associazione con la Proposta di Rendiconto Economico consuntivo secondo quanto riportato al punto d) dell' Art. 4, ed il budget previsionale di spesa per l'esercizio successivo. La Proposta di Rendiconto Economico viene approvata dal Consiglio Direttivo entro il primo semestre di ogni anno e quindi depositata in copia presso la Sede dell'Associazione per il periodo di 15 giorni che precedono la Assemblea durante i quali ogni Associato può prenderne visione secondo quanto stabilito al punto e) dell'Art. 4. Il Rendiconto economico deve essere poi approvato dall'Assemblea;
- c) presentare i conti ad ogni richiesta sia del Presidente che del Collegio dei Revisori dei Conti;
- d) provvedere alla tenuta in regola dei documenti contabili inerenti a tutto il movimento di cassa.

Art. 26 – Modifiche di Statuto

Le Modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea riunita in seduta Straordinaria all'uopo convocata (Art. 15).

Art. 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea riunita in seduta Straordinaria all'uopo convocata (Art. 15) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina anche un

liquidatore il quale, per la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, dovrà seguire gli obblighi riportati al punto b) dell'Art 4.

Art 28- Norme supplementari

Per quanto non stabilito nel presente Statuto, si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di "Associazioni non riconosciute", alle Norme di cui al D.L. 460 del 4 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il testo del presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Straordinaria tenuta il 18 aprile 2013.